



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.6.10/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l.
metkaegnrnewables@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 8226] - Progetto di un impianto Agrovoltaiico, della potenza pari a 19,93 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) in località "Contrada Gambarda".

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006

Proponente: METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



f

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.



*

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale



A

della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

CONSIDERATO che la società METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l. con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 9149 del 09/03/2022 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con note acquisita con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 18080 del 13/05/2022 e n.38621 del 26/10/2022.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 140584 del 11/11/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n 5574 del 11/11/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 5679 del 15/11/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATA la nota prot. n. 14553 del 29/11/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 6306 del 30/11/2022, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

"In riferimento alla richiesta acquisita da quest'Ufficio al n. 13975-A del 17/11/2022 riguardante il progetto in argomento, premesso che:

- in data 18/10/2021 è stata pubblicata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico e il territorio circostante e che da quella data sono divenute immediatamente efficaci le norme di salvaguardia, come stabilito dall'art. 139, co.2 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota acquisita al prot. MiTE-30898 in data 10/03/2022, perfezionata in ultimo con nota del 26/10/2022, dunque in data successiva alla pubblicazione della suddetta proposta, la società proponente ha presentato istanza per l'Avvio di Valutazione Impatto ambientale, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n°156/2006 per il progetto indicato in oggetto;
- visto l'art.36, comma 2 — ter del decreto legge 30 aprile 2022, n°36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n°79 (GU n°150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- esaminata la documentazione progettuale disponibile al link:
<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8559/12624>
- questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.



A

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania** (BP136_032), tutelato con D.G.R. n°202200345 del 10/06/2022: l'intero impianto, compresa la nuova stazione utente e le opere di connessione ricadono all'interno del perimetro dell'area tutelata.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*:

- **Invaso di Serra del Corvo** (BP142b_017)
- **Invaso di Genzano** (BP142b_016)

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

- **Fosso Zecchino o Torrente Basentello** (BP142c_549)
- **Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549** (BP142c_552)
- **Fosso Spada inf. n. 549** (BP142c_554)
- **Torrente Percono o Percopo** (BP142c_544)
- **Fosso della Regione Serra di Piano inf. N. 544** (BP142c_545)

D.Lgs 42/04, art 142, comma 1, lett g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

- **Formazioni igrofile** (BP142 g_008) in territorio di Genzano di Lucania
- **Querceti mesofili e meso-termofili** (BP142g_004)

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"*

Non essendo stata prodotta l'Attestazione di usi civici non è possibile esprimersi in merito.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *"le zone di interesse archeologico"*

AREE ARCHEOLOGICHE

- **Monteserico** (BP142m_031) - D.S.R. 24104/2003 - a circa 3,1 Km verso sud est dall'area di impianto;
- **Località Piano Coperchio** (BP142rn_155) - D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 6,5 Km verso nord est dall'area di impianto.

TRATTURI

- **n°60-PZ Tratturo Comunale Madama Giulia** (BPT142m_275), D.M. 22/12/1983
- **n°61-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m_082), D.M. 22/12/1983
- **n°144 -PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina** (BPT142m_199), D.M. 22/12/1983
- **n°145-PZ Tratturo Comunale di Corato** (BPT142m_198), D.M. 22/12/1983
- **n°146-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m_197), D.M. 22/12/1983
- **n°147-PZ Regio Trattarello Palmira-Monteserico-Canosa** (BPT142m_203), D.M. 22/12/1983
- **n°148-PZ Tratturo Comunale di Gravina** (BPT142m_200)

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO



L'area di impianto interseca la fascia di rispetto della Via Appia, pari a 650 m, procedimento in itinere), proposta nell'ambito della redazione del PPR.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Antico Castello di Monteserico** (BCM_113d e 113i) - F.21 - P.9, D.M. 14/06/1960 - posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., affaccia sull'intera Valle del Bradano, dista circa 3 Km verso sud est dall'area di impianto;
- **Masseria Verderosa (ex Cafiero)** (BCM_115d) - F.19 - P.15 - 16, D.M. del 16/12/1998 - dista circa 2,6 Km verso sud ovest dall'area di impianto.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- **Monteserico**, vincolata con D.S.R. 24/04/2003 - a circa 3 Km verso est dall'area di impianto;
- **Località Piano Coperchio**, vincolata con D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 6,5 Km verso nord est dall'area di impianto

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti n. 81 siti di interesse archeologico, di cui tre (Siti 4, 48 e 75 -A_4_Relazione_archeologica) - oltre al tracciato della via Appia ricalcato dal Tratturo Comunale Palazzo Irsina (n. 146) - ricadono nelle immediate vicinanze delle opere in progetto. Questi siti, relativi a diversi momenti di frequentazione, evidenziano ulteriormente il ruolo di snodo dell'area gravitante intorno a località Gambarda, testimoniato dalla fitta rete tratturale.

Genzano di Lucania e l'ampio territorio di sua pertinenza, seppure ancora non precisamente collocabili all'interno di un determinato comprensorio antico per quel che riguarda il popolamento e la cultura materiale, soprattutto nel corso del periodo arcaico, e per i fenomeni di antropizzazione "indigena", appartengono non solo alle estreme propaggini orientali dell'area nota come Daunia, ma hanno svolto la funzione di snodo e comunicazione tra il comprensorio nord-lucano a ovest, iapigio e peuceta a est, bradanico-materano a sud-est.

Un ruolo di primo piano è svolto, dunque, dall'altura di Monte Serico, la quale domina un vasto paesaggio collinare che si estende nell'Alta Valle del Bradano, rivestendo una posizione strategica di controllo.

Per quanto riguarda la viabilità storica, il territorio è interessato da due importanti direttrici viarie: la Via Herculia, che lambisce il territorio a nord-ovest, e la Via Appia che lo attraversa, tagliandolo in due.

Accanto a questi importanti assi di comunicazione, veicoli fondamentali del processo di romanizzazione di quest'area dell'Italia meridionale, non meno importanti sono le direttrici viarie, definibili come "tratturi" o "tratturelli", anche noti come "trazzere".

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

(i) Dall'elaborato A 13a Studio di Impatto Ambientale"- punto di presa n°2 - si evince che l'area



di impianto è totalmente visibile dal Castello di Monteserico, così come risulterebbe visibile la nuova sottostazione utente, in zona limitrofa alla SSE esistente. Tale visibilità determina una notevole discrasia percettiva nel contesto tutelato;

- (ii) Vi è una sovrapposizione di circa 650 m del cavidotto interrato di connessione con il "Tratturo Comunale Palazzo-Irsina" ;
- (iii) L'area di impianto, si sovrappone per circa il 50% alla fascia di tutela della via Appia, individuata come zona di interesse archeologico proposte dal PPR, ai sensi dell'art.143, lettera m del Codice;
- (iv) Dalle letture delle Carte di Intervisibilità (cfr. elaborati A_13_19a, A_13_19b, A_13_20a, A_13_20b, A_13_21a, A_13_21b), A_13_22°, A_13_22b, si evince un incremento di intervisibilità, seppur potenziale, in termini percentuali, pari al 26%.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Minieolico al Foglio 25, particella 280;
- Minieolico al Foglio 3, particella 60;
- Parco eolico di grande generazione Eog_040_04, costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW.

Impianti FER autorizzati:

- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Parchi in corso di istruttoria:

- Impianto agrovoltaiico (ID VIP 7584) della potenza di 20 MW; società proponente: ANT SOLAR S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/10/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7425) della potenza di 14,99 MW; società proponente: Lucania Energy S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/08/2021;
- Impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori (ID VIP 5768), con potenza complessiva di 45 MW; società proponente: Blue Stone Renewable V S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 31/12/2020;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021;
- Impianto agrovoltaiico, denominato "Piano Coperchio" (ID_VIP 7689), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Piano Coperchio Solar S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/11/2021;
- Impianto eolico denominato "Madama Giulia", composto da n°6 aerogeneratori; società proponente: Inergia S.p.A.; istanza PAUR del 17/07/2019;
- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano", in località Monte Poto; società proponente:



REN 165 S.r.l.; istanza PAUR del 27/07/2021;

- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano 2", in contrada Isca della Badessa; società proponente Opdenergy Tavoliere 3 S.r.l.; istanza PAUR del 26/07/2021;
- Impianto bio — fotovoltaico da ubicare in località Monte Poto; società proponente: Genzano Solar S.r.l.;
- Impianto agrofotovoltaico, denominato "Derrico" (ID_VIP 7692), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Luminora Derrico S.r.l.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

- (i) Dall'elaborato "A_13a Studio di Impatto Ambientale" - punto di presa n° 2 - si evince che l'area di impianto è totalmente visibile dal Castello di Monteserico;

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

- (i) Dall'elaborato "A_13a Studio di Impatto Ambientale" - punto di presa n° 1 - si evince che l'area di impianto è visibile dal tratturo n°144 Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto fotovoltaico in oggetto è ubicato in agro di Genzano di Lucania (PZ), in località Contrada Gambarda, su un'area avente un'estensione complessiva di circa 10,28 Ha. L'area di impianto sarà completamente perimetrata da una recinzione metallica di altezza pari a 2,00 m.

L'impianto in oggetto si inserisce integralmente nell'area del **Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022**, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in data 18/10/2021, in periodo, dunque, antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente.

Ai sensi del Codice dei beni culturali l'**impianto e le opere connesse** (cavidotto, cabine elettriche e stallo di trasformazione) **ricadono all'interno del perimetro del vincolo, ove, in base all'elaborato 3— Disciplina di Tutela e Valorizzazione della proposta di interesse pubblico, con riferimento agli "impianti da fonti di energia rinnovabile", è espressamente indicato che ne è consentita la realizzazione "solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie.**

*Inoltre, ai sensi dell'Allegato A della L.R. n°54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M 10092010", infine, sono definite **NON IDONEE "le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione".***

Per quanto di competenza archeologica, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata fa presente quanto segue.

Il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di *Bantia*, tra età



A

arcaica e classica, con la presenza di numerose piccole fattorie. Le attestazioni archeologiche note si inquadrano principalmente in un intervallo cronologico compreso tra l'età del Ferro e il Medioevo, con casi di continuità fino all'età Moderna.

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti **n. 81 siti di interesse archeologico**, di cui tre (Siti 4, 48 e 75 — A_4_Relazione_archeologica) — oltre al tracciato della via Appia ricalcato dal Tratturo Comunale Palazzo Irsina (n. 146) — ricadono nelle immediate vicinanze delle opere in progetto. Questi siti, relativi a diversi momenti di frequentazione, evidenziano ulteriormente il ruolo di snodo dell'area gravitante intorno a località Gambarda, testimoniato dalla fitta rete tratturale di cui sopra.

Si segnala, peraltro, che manca l'osservazione diretta delle aree interessate dalle opere, in difformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016, e, conseguentemente, la valutazione del potenziale archeologico si limita ad evidenziare la sola interferenza con i punti noti da bibliografia e dati d'archivio.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza ritiene che **la realizzazione del progetto non sia compatibile con la tutela dell'area e formula proposta di parere contrario alla realizzazione dell'intervento**.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO3, n. 6368 del 01/12/2022, che di seguito si riporta:

“In riferimento al progetto in oggetto, vista la documentazione pubblicata sul sito del MITE, visto il parere trasmesso, con nota prot. 14553 del 29/11/2022, dalla SABAP della Basilicata, per quanto di competenza, questo Servizio III, vista la presenza di beni immobili vincolati ed in particolare dell'immobile denominato “Antico Castello di Monteserico” individuato come di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 364/1909 nel 1913 e riconfermato ai sensi della Legge 1089/1939 nel 1960, concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio territoriale per l'impatto che l'impianto avrebbe nell'area del Castello di Monteserico e del territorio circostante dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 della Parte III del D.Lgs. 42/2004, con Delibera della Giunta Regionale n° 345 del 10/06/2022, a conclusione dell'iter avviato in data 18/10/2021”.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n. 6628 del 07/12/2022, che di seguito si riporta:

“Si fa seguito alla nota prot. n. 5679 del 15.11.2022 – con cui codesta Unità operativa ha richiesto le valutazioni di competenza sulla documentazione integrativa relativa ai lavori in oggetto – e al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, nel prosieguo Soprintendenza, prot. n. 14553 del 29.11.2022.

Esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE e le integrazioni progettuali trasmesse dalla Società proponente, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Appare innanzitutto necessario sottolineare, anche sulla base di quanto posto in evidenza dalla Soprintendenza nella succitata nota, che nella documentazione archeologica presentata e sottoscritta digitalmente dal dott. Antonio Bruscella – almeno apparentemente elaborata senza alcuna ricognizione di superficie sul territorio (in contravvenzione, quindi, delle indicazioni procedurali dettate al punto 4 dell'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati” e dettagliatamente descritte nella tabella 3 dello stesso allegato) – il rischio archeologico connesso con la realizzazione del progetto, ritenuto per lo più di grado “basso”, risulta nettamente sottostimato e incongruente con i dati noti agli atti e in bibliografia, che restituiscono invece un articolato quadro di occupazione del territorio durante tutta l'età



*

antica fino al medioevo, documentato da almeno 81 siti, tre dei quali in prossimità delle opere in progetto, nonché dal passaggio della Via Appia, della quale l'area di impianto interseca la fascia di rispetto proposta nell'ambito del PPR in corso di redazione.

A ciò si aggiunge la constatazione che l'intervento in parola insiste nell'area del Castello di Monteserico, dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice con DGR n. 345 del 10.06.2022, la cui costruzione è riconducibile all'XI secolo e la cui presenza investe perciò valori culturali complessi, indubbiamente di carattere paesaggistico e architettonico, ma anche archeologico.

Tutto ciò premesso e considerato, valutato come gli elementi conoscitivi disponibili rendano sufficientemente evidente il potenziale impatto negativo che la realizzazione del progetto determinerebbe sul patrimonio archeologico, **si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in parola.**

Si ribadisce che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25".

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:



- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'**attività** di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

ESAMINATI gli elaborati progettuali e il SIA trasmessi dalla Società METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L. e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente.



RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico ubicato nel territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ) in "contrada Gambarda" e relative opere di connessione alla RTN con cavidotti interrati ricadenti nello stesso comune. L'impianto ha una potenza nominale pari a 19,9296 MW, per una potenza di 18 MW in AC con sistema di accumulo a 6 MW. La superficie complessiva interessata dell'impianto agrivoltaico in progetto è pari a circa 34,4 ha. Il generatore fotovoltaico è di tipo installato a terra ed è costituito da 31.140 moduli da 640 Wp, in silicio monocristallino, montati su strutture ad inseguimento monoassiale, realizzate in acciaio zincato e infisse direttamente nel terreno. Complessivamente sono previste 1.134 stringhe, ciascuna formata da 30 moduli collegati in serie, collegate a 100 inverter di campo raggruppati in 5 sottocampi da 4MWp circa l'uno. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale e si trova in prossimità della SSE e SE Terna da SP79. L'impianto è delimitato da una rete metallica rivestita con materiale plastico di colore verde alta 2,00 m.




Figura 1 -- Elaborato A.12.a.6 "Planimetria dell'impianto"

VISTO che in riferimento al redigendo Piano paesaggistico Regionale, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade:

- all'interno dell'Ambito di Paesaggio "La Collina e i terrazzi del Bradano" caratterizzato dai "paesaggi rurali il cui carattere distintivo è innanzitutto l'openess, l'apertura, la continuità del mosaico di seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata, monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei insediativi storici";
- all'interno della zona di interesse archeologico dell'Ager Bantinus ricompreso nel più ampio complesso dell'Ager Venusinus considerato con un "altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione



attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari”.

CONSIDERATO che, l'assetto vincolistico dell'area in cui si inserisce il progetto proposto comprende aree e beni tutelati ai sensi dell' art. 136, e dell'art. 142 comma 1), lett. b), c), g), m) nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente di cui sopra.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, come anche evidenziato dalla competente Soprintendenza Abap:

- il progetto in esame (impianto e opere di connessione) si inserisce integralmente nell'area del **Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice dei BBCC e del Paesaggio** (Dlgs. 42/04), con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, data antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente;

- l'area di impianto, con le relative opere di connessione, come si evince dall'Elaborato "A.4.1. - "Carta dei vincoli archeologici", si sovrappone, per circa il 50%, alla fascia di tutela della Via Appia, individuata come zona di interesse archeologico (art. 142, c.1 lett. m) proposta dal Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04 (DGR n. 754 del 03/11/2020);




Figura 2 - stralcio Elaborato A.4.1. - "Carta dei vincoli archeologici"

- il cavidotto interrato di connessione si sovrappone per circa 650 m con il tratturo n. 146, Tratturo Comunale Palazzo – Irsina, che ripercorre il tracciato dell'antica Via Appia;

PRESO ATTO della Relazione Scientifica (elaborato 1) della proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il *Castello di Monteserico* e il territorio circostante, parte integrante della dichiarazione di interesse pubblico (DGR 345/2022 della Regione Basilicata), dalla quale si evince, tra l'altro, che:

"Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, afferenti alla Fossa Bradanica, composte prevalentemente da argille, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali. Il mosaico agro-forestale che caratterizza il sito di Monteserico è composto dai seminativi a campi aperti (cereali, prati avvicendati) che, nell'ambito della collina e dei terrazzi del Bradano, rappresentano il granaio della Basilicata. Il carattere distintivo del paesaggio rurale è l'apertura, la continuità del mosaico di seminativi il cui disegno si adagia sulla superficie collinare"

[omissis]

"In sintesi, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico. L'area su cui insiste il Castello di Monteserico rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi con esso. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma perché depositaria dei valori identitari della comunità che la vive"

[omissis]

"Si rileva inoltre che il paesaggio specifico è costituito da luoghi in cui l'antropizzazione è estremamente ridotta, puntualmente limitata alla presenza di edifici rurali. Qui tendono a ricostituirsi le condizioni originarie di un ambiente non ancora stravolto dall'uomo, in cui sono auspicabili forme di economia legate al turismo, ed ecologicamente sostenibili"

[omissis]

"Pertanto, si attribuiscono i seguenti obiettivi di qualità:

*- **garantire la conservazione sia delle caratteristiche di grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e di continuità della struttura agraria, sia degli elementi specifici presenti anche nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico;***

*- **prevedere nuovi insediamenti compatibili con la vocazione e la tradizione agricola del territorio e le attività consentite dovranno essere auspicabilmente afferenti al settore zootecnico e agricolo;***

*- **stabilire un ridotto indice di fabbricabilità, in modo da salvaguardare l'attuale scarsa antropizzazione del territorio;***

*- **promuovere la tutela integrale dei manufatti esistenti (masserie, case coloniche, insediamenti rurali, etc.);"***

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto e le opere connesse (cavidotto, cabine elettriche e stallo di trasformazione) ricadono all'interno del perimetro del vincolo del *Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel comune di Genzano di Lucania*, per il quale in base alla "Disciplina di Tutela e Valorizzazione", elaborato 3 della proposta di dichiarazione di interesse pubblico, parte integrante della DGR 345/2022, con riferimento al paesaggio agrario e agli "impianti da fonti di energia rinnovabile", è espressamente indicato che "Al fine di salvaguardare l'apertura e l'integrità del paesaggio rurale percepibile dal Castello e la piena leggibilità del mosaico agrario nella continuità e permanenza della struttura, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie".

CONSIDERATO E VALUTATO che, ai sensi dell'Allegato A della **L.R. n. 54 del 2015** "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010", **sono definite NON IDONEE** "le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione".

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che le opere previste dal progetto in esame (impianto e opere di connessione) ricadono all'interno del **comparto archeologico "Ager Venusinus"**, individuato come area non idonea ai sensi dell'All. A della **L.R. 54 del 2015** e che hanno interferenze con le **fasce di rispetto** previste dalla suddetta legge regionale, in quanto l'impianto ricade, per una piccola parte, all'interno del buffer di 500 m. dalle acque pubbliche (Torrente Basentello/Fosso Zecchino)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*

mentre le opere di connessione (cavidotto e stallo di trasformazione) ricadono all'interno del buffer di 200 m. del tratturo n. 146 Tratturo comunale Palazzo – Irsina.




Figura 3 - stralcio Elaborato "A.13.13a - Carta dei Vincoli 54-2015

VALUTATO che, relativamente agli **aspetti legati alla percezione** dell'impianto in oggetto a partire dai punti di vista privilegiati, come si evince dall'analisi delle carte di intervisibilità, si denota che l'impianto è visibile dal Castello di Monteserico, dal Torrente Basentello/Fosso Zecchino, nonché da gran parte delle rete tratturale ricompresa nell'area vasta di analisi (n°147-PZ – *Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa*; n° 146 – *PZ Tratturo Comunale, Palazzo – Irsina*; n° 145- *PZ Tratturo Comunale di Corato*; n° 144-*PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*; n° 61-*PZ Tratturo Comunale Palazzo Irsina*; n° 62-*PZ Tratturo Comunale Madama Giulia*) e che in particolare:

- l'area di impianto come si evince dal punto di presa 2 dell'Elaborato "*A_13a_Studio di Impatto Ambientale*", è totalmente visibile dall'antico Castello di Monteserico (tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04) posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., così come risulterebbe visibile la nuova sottostazione utente, in zona limitrofa alla SSE esistente e che tale visibilità determina una notevole discrasia percettiva nel contesto tutelato;




Figura 4 - Elaborato A.13.17e - "Punti di ripresa fotografici - Intervisibilità vincoli"




Foto 2b – Punto di Presa n° 2 Stato di Progetto

Figura 5 - stralcio Elaborato "A_13a_Studio di Impatto Ambientale"

- l'area di impianto, come si evince dal punto di presa 1 dell'Elaborato "A_13a_Studio di Impatto Ambientale", è visibile dal tratturo n°144 Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina;




Foto 1b – Punto di Presa n° 1 Stato di Progetto

Figura 6 - stralcio Elaborato "A_13a_Studio di Impatto Ambientale"

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che dallo studio prodotto dal proponente risulta un incremento di intervisibilità, seppur potenziale, in termini percentuali, pari al 26%.

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e per l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosissimi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione, (minieolico, fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione, parchi eolici) come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente sopra integralmente riportato in cui si denota che l'area interessata dall'intervento possa considerarsi già ampiamente compromessa.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, in considerazione della presenza dell'emergenza monumentale che domina tutta l'area individuata come 'Antico Castello di Monteserico' di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 364/1909 nel 1913 e riconfermato ai sensi della Legge 1089/1939 nel 1960, si rappresenta che l'impianto progettato è pienamente visibile dal sopra citato bene culturale e che la sua realizzazione produrrebbe un importante impatto percettivo alterando pesantemente il rapporto simbiotico tra il contesto paesaggistico e il bene architettonico monumentale.

J

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici* si rappresenta che, oltre alla già citata *area di Monteserico*, e alla *rete dei tratturi*, parte dell'impianto, il cavidotto e la stazione di trasformazione ricadono all'interno della recente perimetrazione **dell'areale della Via Appia**, in questo tratto ricalcata dal *Tratturo Comunale Palazzo – Irsina (n° 146)*, oggetto di ricognizione nell'ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) (DGR 754 del 03/11/2020) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Ministero della Cultura, in particolar modo per la recente candidatura come "UNESCO Heritage Route" di questo tratto dell'Appia, peraltro già incluso tra le direttrici della Rete di Fruizione Lenta dei Paesaggi di Basilicata (*Fruilent*) prevista dal Piano Paesaggistico Regionale (DGR 74/2021).

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che le opere in progetto sono collocate all'interno della zona di interesse archeologico dell'*Ager Bantinus*, tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m), che comprende all'interno del proprio perimetro gran parte del territorio comunale ovvero area vasta che denota un elevato potenziale archeologico facente parte del più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia*).

VALUTATO che, proprio sulla base di tali nuove conoscenze è stato possibile per la Soprintendenza competente delimitare l'area archeologica denominata "*Ager Venusinus*" ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) sottoponendo di conseguenza tale territorio alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali - a tale proposito si ritiene opportuno ricordare la natura dichiarativa e non costitutiva dei vincoli emanati a tutela di beni archeologici, culturali o paesaggistici che siano: la *culturalità del bene*, infatti, *preesiste alla data del decreto di apposizione del vincolo ed è proprio per questo motivo che, cautelativamente, tutte le disposizioni di tutela diventano vigenti a partire dal momento in cui tale culturalità viene riconosciuta dallo Stato [avvio del procedimento di dichiarazione ovvero perimetrazione dell'area ex articolo 142, comma 1, lettera m)]*.

RITENUTO doveroso specificare che lo strato informativo "Zone di interesse archeologico di nuova istituzione" del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus, Ager Venusinus, Ager Ofantino, Coprensorio Melfese, Corridoio Via Appia*.

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "*Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020*", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "*...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus...*" e il "*...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...*".

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. n. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta

procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice).

RITENUTO necessario evidenziare che la definizione complessiva di *Ager Venusinus*, in quanto zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), è tesa a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario di spiccato interesse archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto.

CONSIDERATO E VALUTATO che, nell'area interessata dal progetto, inoltre, dall'analisi bibliografica e d'archivio, sono censiti n. 81 siti di interesse archeologico, di cui tre siti (Siti 4, 48 e 75) - oltre al tracciato della via Appia (Tratturo Comunale Palazzo Irsina -n. 146) - ricadenti nelle immediate vicinanze delle opere in progetto.

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che, dalla documentazione presentata, non risulta che sia stata svolta l'osservazione diretta delle aree interessate dalle opere, in difformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la*

A

qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, che:

- tutte le opere di progetto ricadono all'interno di un'area tutelata con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/04, a sua volta ricompresa in un'area riconosciuta di interesse archeologico (art. 142, c.1. lett. m del Dlgs 42/04), nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, elencati e descritti dalla competente Soprintendenza Abap con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';



- l'impianto agrivoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto agrivoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche riconosciute soprattutto dal vincolo apposto al "Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania", si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza competente che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo'.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali



dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT”).

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e del Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali e il SIA e tutta la documentazione prodotta dalla METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l., questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.r.l., relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 19,93 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) in località "Contrada Gambarda".

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

